

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa. FIORENZA GIORGI

Presidente

Dott. LUCA FADDA

Giudice Rel.

Dott. DAVIDE ATZENI

Giudice Rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

IL CASO.it

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] VG/2009 del Ruolo Generale dell'anno 2009

vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avvocati Loredana Ermia e G. Luigi Graneris ed elettivamente domiciliato in Alassio, via Leonardo da Vinci n° 109

RICORRENTE

E

AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI SAVONA
SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 2888 c.c.

Ritiene il Tribunale di dover considerare fondata la domanda proposta da [REDACTED] con il ricorso introduttivo del presente giudizio, volta ad ottenere la cancellazione, da parte del Conservatore dell'Agencia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale del Territorio di Savona, dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa.



Al riguardo va innanzitutto premesso che secondo l'orientamento espresso dalla migliore giurisprudenza di merito, pienamente condiviso da questo Tribunale, "in mancanza di annotazioni di girate e tenuto conto della intervenuta prescrizione dell'azione per il recupero del credito, il tribunale può ordinare al conservatore di cancellare l'ipoteca cambiaria in conformità al consenso prestato dal creditore anche se alcuni titoli non siano esibiti" (Tribunale Trani, 18 ottobre 1984); "in caso di smarrimento di alcune cambiali ed in mancanza del relativo ammortamento a norma degli art. 2887 e 2888 c.c. mentre è legittimo il rifiuto di cancellare l'ipoteca cambiaria da parte del conservatore cui la legge non conferisce un discrezionale potere di indagine, il tribunale può invece emettere un ordine di cancellazione" (Tribunale Firenze, 25 febbraio 1979; cfr quest'ultima pronuncia **IL CASO.it** anche in motivazione: "...non risultando annotazioni di girate dei titoli non esibiti, all'emissione di un siffatto ordine non è d'ostacolo la mancanza del consenso degli eventuali giratari di essi. A norma del comma 2 dell'art. 2843 c.c., invero, per la cancellazione di ipoteca il consenso di coloro cui sia stato trasferito il titolo garantito dalla ipoteca stessa è necessario soltanto ove essi abbiano proceduto all'annotazione dell'atto di trasferimento. E, se è vero che, a norma dell'art. 2831 c.c., al giratario di una cambiale ipotecaria l'ipoteca si trasferisce senza che egli sia obbligato all'annotazione prevista dal citato art. 2843 c.c., ad escludere la necessità del consenso alla cancellazione da parte dei giratari che non abbiano provveduto a tale annotazione stanno la prevalenza che il principio della nominatività dell'iscrizione ipotecaria ha rispetto all'effettiva titolarità dell'ipoteca e la possibilità che il giratario di una cambiale ipotecaria ha pur sempre (anche se ciò non è necessario perché l'ipoteca gli si trasferisca) di procedere a quell'annotazione").

Ciò premesso, e con riferimento al caso in esame, va rilevato: 1) che dall'atto di "pagamento e quietanza con surrogazione" sottoscritto dall'originario creditore [redacted] e dal [redacted] risulta che l'originario creditore ha surrogato il [redacted] medesimo nei diritti e nelle azioni che ad esso competevano contro i debitori cambiari [redacted] "ed in modo particolare nell'ipoteca iscritta a proprio favore ed a carico dei Sigg.ri [redacted] e [redacted] presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Finale Ligure in data [redacted] ai nn. [redacted]"; 2) che nel medesimo atto il [redacted] ha consentito a che l'iscrizione ipotecaria venisse annotata di surroga a favore del [redacted]; 3) che il ricorrente è anche divenuto proprietario dei beni immobili gravati dall'ipoteca de qua, per averli acquistati da [redacted] (erede degli originari debitori cambiari); 4) che sulla base delle produzioni in atti – ed in particolare delle cambiali prodotte dal ricorrente nonché della periodicità delle scadenze delle stesse – appare del tutto verosimile che l'azione cambiaria, in relazione ai 5 effetti cambiari non esibiti dal ricorrente alla resistente al momento della proposizione a quest'ultima dell'istanza di cancellazione dell'ipoteca de qua, sia ormai prescritta; 5) che non risultano annotazioni di girate ex art. 2843 comma 2° c.c. degli effetti cambiari non esibiti.

IL CASO.it

Sulla base degli assunti che precedono va quindi ritenuto che il ricorso proposto dal Sig. [redacted] sia meritevole di accoglimento.

In considerazione della natura della questione trattata nonché del contrasto giurisprudenziale attualmente esistente in merito alla stessa, va ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED]

[REDACTED] così dispone:

IL CASO.it

- 1) visti gli artt. 2887 e 2888 c.c., ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale del Territorio di Savona di procedere alla cancellazione dell'ipoteca indicata nel ricorso;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Savona, 21/10/2009

Il Giudice Estensore

Dott. Davide Atzeni

Davide Atzeni

Il Presidente

Dott.ssa Fiorenza Giorgi

TRIBUNALE DI SAVONA
DEPOSITATO CANCELLERIA

IL 22

di
Cancelleria

1192

PROCURA della REPUBBLICA presso TRIBUNALE - SAVONA
26 U I T 2009
N°
ORE

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(dott. Giovanni Battista FERRO)